

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 78

**Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Indizione del referendum. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 62/2007

Art. 2 - Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007

Art. 3 - Periodi di sospensione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007

Art. 4 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 75, l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 75 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Considerato quanto segue:

1. La vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa;

2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso;

3. Appare quindi necessario modificare la l.r. 62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti

costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo;

4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum;

5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Indizione del referendum.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "entro quindici giorni".

**Art. 2**

Indizione del referendum abrogativo.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".

2. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: "non meno di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di centoventi e non più di centottanta giorni".

3. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

3. "Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all'interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo."

**Art. 3**

Periodi di sospensione.

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 62/2007 le

parole: “nel periodo” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi”.

Art. 4  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.12.2015.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 23 luglio 2015, n. 11

**Proponenti:**

**Consiglieri** Fattori, Sarti

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 10 dicembre 2015

**Approvata** in data 15 dicembre 2015

**Divenuta** legge regionale 50/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79

**Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/2009

Art. 2 - Definizioni e parametri. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009

Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2009

Art. 4 - Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 24/2009

Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2009

Art. 6 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2009

Art. 7 - Immodificabilità della destinazione d'uso e del numero degli alloggi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2009

Art. 8 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2009

Art. 9 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/2009

Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista l'intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);